



GILI GIORGIO

Notaio

14100 ASTI, Piazza Statuto n. 1
Tel. 0141.557007 / 0141.351749
Fax 0141.322336
e-mail: info@giligiorgio.it

Repertorio n. 52682

Raccolta n. 27467

VERBALE DI ASSEMBLEA

della "Pubblica Assistenza

CROCE VERDE ASTI ONLUS"

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del

D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di
luglio

25/7/2019

In Asti, corso Genova n. 26, presso la sede
dell'Associazione "Pubblica Assistenza CROCE VERDE ASTI
ONLUS" in una sala al piano terreno.

Alle ore ventuno.

Avanti a me dott. Giorgio Gili, notaio in Asti, iscritto al
Collegio Notarile di Asti, è personalmente comparso il
signor:

BERTOLINO Dott. GIORGIO, nato a Asti il primo agosto 1950,
domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione,
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella
qualità di Presidente dell'associazione:

"Pubblica Assistenza CROCE VERDE ASTI ONLUS", con sede a
Asti, corso Genova n. 26, codice fiscale: 80005100054,
iscritta a far data dal 27 settembre 2005 al n. 652 del
Registro Regionale Persone Giuridiche private presso la
Regione Piemonte - Direzione Risorse Umane e Patrimonio,
istituito ai sensi del D.p.R. 361/2000 con Delibere della
Giunta Regionale n. 39-2648 del 2 aprile 2001 e n. 1-3615
del 31 luglio 2001.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi invita a verbalizzare le risultanze dell'assemblea
straordinaria dell'Associazione suddetta, qui convocata, per
discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

Adeguamento statuto associativo alla normativa del Decreto
Legislativo n. 117/2017

PARTE ORDINARIA

Cooptazione Consigliere del Consiglio Direttivo.

Assume ai sensi dello statuto, la presidenza dell'assemblea
il richiedente Bertolino Giorgio, il quale, chiamato me
notaio a fungere da segretario per la parte straordinaria,
avendo accertato l'identità e la legittimazione degli
intervenuiti, constata e dà atto:

- che l'assemblea della Associazione è stata regolarmente
convocata ai sensi dello statuto;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che sono presenti in proprio numero 11 (undici) associati
sul totale di numero 493 (quattrocentonovantatré) associati
aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze,

Registrato ad Asti
il 01/08/2019
al n. 5571 s. 1T
Euro Esente

che si allega al presente verbale sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente e dall'assemblea;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Baggio Manuela e Gallo Sergio;

- che del Collegio dei revisori non è presente alcun componente;

- che ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, si può modificare lo statuto sociale con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

- che, ai sensi degli Artt. 14) e 16) dello statuto vigente, le riunioni dell'assemblea sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e risultano approvate quelle deliberazioni per le modificazioni dello statuto che raccolgono il consenso dei due terzi (2/3) dei presenti aventi diritto di voto, qualunque sia il numero;

- che pertanto la presente assemblea deve ritenersi validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare in sede straordinaria sull'argomento indicato nell'ordine del giorno, che i presenti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

Passando allo svolgimento dell'argomento posto all'ordine del giorno (adeguamento statuto associativo alla normativa del Decreto Legislativo n. 117/2017), prende la parola il Presidente dott. Giorgio Bertolino, il quale fa presente agli intervenuti la necessità, a seguito della riforma del terzo settore introdotta con il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere a modificare lo statuto sociale dell'Associazione al fine di adeguarlo a quello approvato dal Consiglio nazionale dell'ANPAS, cui l'Associazione aderisce, e revisionato sulla base del D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018 e circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018.

Il Presidente illustra quindi all'assemblea il nuovo testo dello statuto sociale per adeguamento dello stesso al nuovo Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), peraltro già approvato dal Consiglio Direttivo e noto agli associati per essere stato loro illustrato dai "capi-squadra".

Dopodichè nessuno richiedendo la parola, si procede alla votazione che avviene in modo palese per alzata di mano con relativa controprova.

Al termine del conteggio dei voti espressi, si dà atto che l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare lo Statuto nella sua nuova formulazione, quale statuto, composto di numero 43 (quarantatré) articoli,

si allega al presente verbale sotto la lettera B), per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente e dall'assemblea; _____

- di delegare al Presidente ad apportare al presente atto ed allegato statuto sociale tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni e soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di adempimenti. _____

Null'altro essendovi da deliberare per la parte straordinaria, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore ventuno e minuti trentacinque, dando atto che l'assemblea continuerà in sede ordinaria senza l'intervento di me notaio. _____

Si richiede l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni). —

Il comparente, previamente informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR", presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonchè alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi. _____

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione e da me su due fogli per sei pagine intere e parte della settima e dello stesso ho dato lettura al comparente, il quale, su mia richiesta, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà e a verità e con me notaio lo sottoscrive alle ore ventuno e minuti quaranta. —
Bertolino Giorgio - Giorgio Gili _____



CROCE VERDE ASTI ONLUS
FOGLIO DELLE PRESENZE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Nominativi degli associati, amministratori e sindaci revisori presenti nell'assemblea tenuta in Asti, corso Genova n. 26 il 25 luglio 2019 alle ore 21,00 in 2^a convocazione.

[illegible]

Berlino fierzo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"Pubblica Assistenza CROCE VERDE ASTI
organizzazione di volontariato"

= = = = =

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza CROCE VERDE ASTI organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "P. A. CROCE VERDE ASTI ODV" o "CROCE VERDE ASTI ODV", con sede a Asti, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

La sede legale attualmente è in Asti, Corso Genova, n. 26, potrà essere trasferita ad altro indirizzo all'interno del territorio comunale con delibera del Consiglio Direttivo, in questo caso i soci dovranno essere tempestivamente avvisati del trasferimento.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire modificare eventuali sezioni, delegazioni o uffici distaccati.

L'emblema dell'Associazione è costituito da: croce verde in campo bianco.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 42 del presente statuto.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione prende origine, nome, tradizioni e compiti dalla "Società di Pubblica Assistenza Croce Verde di Asti" fondata nel 1909.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà, della sussidiarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà e della sussidiarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto;
- h) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità.

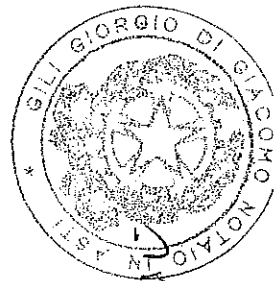
Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
 - b) servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza;
 - c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza ed altri mezzi per trasporto disabili;
 - d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
 - e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o
- 

- in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f) donazione di sangue e organi;
 - g) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
 - k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
 - l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
 - m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
 - o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
 - p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
 - r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;
 - s) organizzare i servizi di mutualità.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n.117/2017 e s.m.i.: la loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in



Perdolino fierpo

assemblea dei soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6 D. Lgs. n.117/2017 e s.m.i..

L'Associazione potrà richiedere la concessione di finanziamenti ad istituti di credito. Potrà stipulare contratti di leasing finalizzati all'acquisizione di beni funzionali all'attività svolte, concedere garanzie reali e personali, purchè nell'interesse proprio.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n.117/2017 e s.m.i..

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto e/o i Regolamenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un Consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, esamina entro due mesi le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha

proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- SOCIO CONTRIBUENTE:

- 1) Socio ordinario,
- 2) Socio sostenitore,
- 3) Socio onorario,

- SOCIO VOLONTARIO,

- SOCIO VOLONTARIO SOCCORRITORE.

Sono SOCI CONTRIBUENTI coloro i quali offrono il loro contributo finanziario.

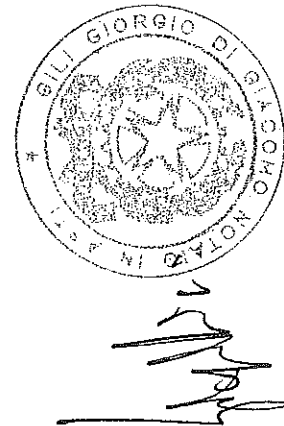
In particolare è:

- 1) Socio ordinario: chi condivide le finalità dell'Associazione e partecipa attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, versando la quota annuale,
- 2) Socio sostenitore: chi condivide le finalità dell'Associazione e partecipa attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, versando contributi e sostegni economici di valore superiore alla quota annuale,
- 3) Socio onorario: chi è ritenuto dall'Associazione degno di particolare riconoscenza e viene proposto dal Consiglio Direttivo. Il Socio onorario è esentato dal pagamento di qualunque quota o contributo.

Sono SOCI VOLONTARI coloro i quali, si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o Volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Sono SOCI VOLONTARI SOCCORRITORI coloro i quali offrono, come i Soci Volontari, il loro contributo operativo, dopo il compimento del diciottesimo anno di età ed al conseguimento dell'abilitazione prevista dai corsi formativi dettati dalla normativa all'epoca vigente.

I soci iscritti all'Associazione da meno di un mese non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo di chi



Benigno Fierro

esercita la responsabilità genitoriale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività

I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi;
- b. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e. essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a. rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- e. frequentare i corsi obbligatori organizzati dalla regione Piemonte od equipollenti.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a. per morosità;
- b. per decadenza;
- c. per esclusione;
- d. per recesso.

Perde la qualità di Socio per morosità il Socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di Socio per decadenza il Socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Perde la qualità di Socio per esclusione il Socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del

presente Statuto e/o dei Regolamenti dell'Associazione, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. Perde la qualità di Socio per recesso il Socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione scritta.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto.

Qualora le entrate annue dell'Associazione risultino essere inferiori ad € 220.000,00, ovvero, alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, comma 3, dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità



Benelino fiasco

previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati dell'Associazione a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni purchè accettati dal Consiglio Direttivo;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4, comma 3, dello Statuto.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili,

- b) titoli pubblici e privati;
- c) lasciti, legati e donazioni purchè accettati dal Consiglio Direttivo, e con beneficio di inventario, ove previsto dalla legge.

Art. 14 Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d. lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri;
- g. l'Assemblea dei Volontari.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eventuale eccezione dei Revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del Revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, con esclusione di qualsiasi rimborso forfettario.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea dei Soci è l'organo deliberativo primario e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell'organizzazione.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai Soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente



[Handwritten signature]

Roberto Fregio

dell'Assemblea, verbale da trascrivere in apposito libro Verbali dell'Assemblea.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con le disposizioni del presente Statuto.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge il Presidente ed il Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.



Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Sono approvate le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
 - c. determina l'importo annuale delle quote associative;
 - d. definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
 - e. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i Soci dell'Associazione;
 - f. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - g. nomina e revoca il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
 - h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
 - i. delibera sulla esclusione dei Soci;
 - j. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
 - k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea straordinaria delibera:



Paulino Lepo

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale al di fuori del Comune di Asti.
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 42.

Art. 24 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, salvo delibera preventiva dell'Assemblea dei Soci che determina un numero dei componenti del Consiglio Direttivo diverso purchè dispari, è composto da diciassette membri, scelti tra i Soci dell'Associazione, di cui almeno quattro appartenenti alla categoria dei Soci Volontari Soccorritori quali Rappresentanti dei Volontari, i rimanenti tredici scelti tra gli altri Soci.

I Soci Volontari Soccorritori potranno essere eletti quali Rappresentanti dei Volontari al raggiungimento dell'anzianità di tre anni di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico dell'Associazione e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea dei Soci, elegge nel proprio seno il Presidente, uno o più Vice-Presidenti di cui uno Vicario che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Sanitario iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci, il Direttore dei Servizi ed assegna, fra i restanti Consiglieri, gli incarichi previsti dal Regolamento Generale.

Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Direttore sanitario sono determinate nel Regolamento Generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della

MACCOMA

riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro. Anche ai sensi dell'Art. 21, primo comma, del Codice civile, i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità. Decade dalla funzione e dalla qualifica di Consigliere chi, senza giustificato motivo, faccia mancare per più di tre volte consecutive la propria presenza alle sedute, in ogni caso decade se non partecipa ad almeno un terzo delle sedute annuali

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

I Consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

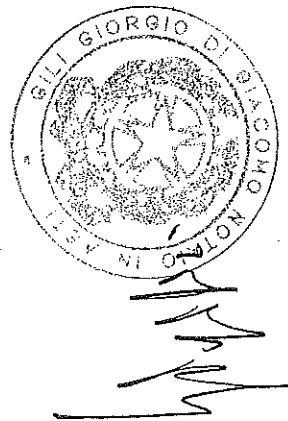
Il Direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola

Nelle materie di competenza del Direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume e licenzia il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente



Benelino Fucino

Statuto e di legge;

- h. accetta, con beneficio d'inventario, eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- j. propone la nomina di Socio onorario,
- k. redige il Bilancio consuntivo alla scadenza di ogni anno per presentarlo all'Assemblea dei Soci entro il trenta aprile dell'anno successivo, unitamente al bilancio preventivo,
- l. delibera in tutte le materie che non sono prerogativa dell'Assemblea dei Soci,
- m. approva e modifica i Regolamenti interni dell'Associazione, compreso il Regolamento Generale
- n. si riunisce in funzione di Consiglio di Disciplina.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione Esecutiva composta da Presidente e Vicepresidenti del Consiglio stesso, Segretario, Tesoriere, del Direttore sanitario e dal Direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della Direzione Esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la Direzione Esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del Consigliere nominato per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti, originariamente eletti, senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'Assemblea, che deve essere convocata non oltre centoventi giorni dalla nomina.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede, immediatamente, alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Il Presidente svolge una funzione di controllo morale, anche al fine di meglio assicurare il rispetto dell'osservanza dei valori e degli scopi statutari.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e svolge, nel rispetto delle competenze dei vari organi collegiali, compiti di stimolo e di coordinamento istituzionale al fine di assicurare l'ordinato funzionamento complessivo degli organi e della struttura operativa.

Compie atti o categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dell'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo.

Sottoscrive gli atti e quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo, salvo quanto attribuito alle altre cariche dallo Statuto e dai Regolamenti da esso derivanti, vigila sulla conservazione e la tenuta dei documenti.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Il Presidente, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno per il buon andamento dell'Associazione, anche di competenza del Consiglio Direttivo, salvo poi sottoporlo alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote nell'interesse dell'Ente somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

In caso di impedimento del Presidente ad esercitare le sue funzioni, queste spettano al Vice-Presidente Vicario.

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.



[Handwritten signature]

Roberto Fierro

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 32 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un Revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il Collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione, tra Soci ed il Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio Direttivo ed il Consiglio stesso, con giudizio insindacabile; procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Art. 35 - Assemblea dei Volontari

L'Assemblea dei Volontari e dei Volontari Soccorritori è organo non deliberativo che viene convocato:

- a) dai Rappresentanti dei Volontari nominati nel Consiglio Direttivo;
- b) da almeno quindici Volontari o Volontari Soccorritori che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo;
- c) dal Consiglio Direttivo.

Art. 36 - Prerogativa dell'Assemblea dei Volontari

L'Assemblea dei Volontari e dei Volontari Soccorritori ha funzione propositiva o consultiva ma non vincolante per il consiglio Direttivo.

Si deve riunire almeno due volte all'anno a distanza non maggiore di sei mesi, su convocazione dei Rappresentati dei

Volontari nel Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di partecipanti e vota con voto palese per alzata di mano.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea dei Volontari e Volontari Soccorritori.

Art. 37 - Convocazione dell'Assemblea dei Volontari

L'Assemblea dei Volontari e dei Volontari Soccorritori è convocata nell'ambito del territorio comunale ove ha sede l'Associazione, con avviso da affiggere nella sede sociale a da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione, purchè in forma scritta.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, e diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Volontari.

Art. 38 - Presidenza dell'Assemblea dei Volontari

In apertura dei lavori l'Assemblea dei Volontari elegge il Presidente ed il Segretario.

Art. 39 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a. il Registro dei Volontari nel quale iscrive i Volontari ed i Volontari Soccorritori;
- b. il libro dei Soci;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi;
- e. i libri contabili in attuazione delle leggi vigenti in materia.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 40 - Sezioni

Qualora per decisione del Consiglio Direttivo vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 41 - Regolamenti

1. Il Regolamento Generale:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Rosolino Piegato]

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore sanitario, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 42- Scioglimento dell'Associazione

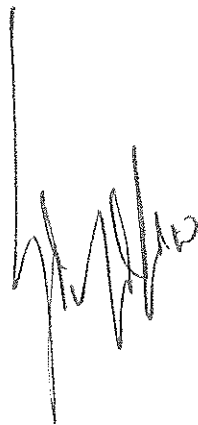
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 43 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

... è un originale in più del ...
... la presente consta di dodici ...
... gli uni consentiti

ASTI 11/11/2012

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by several loops and strokes.